

Art. 22¹ - Formazione fuori rete formativa

Sulla base delle norme vigenti in materia, degli indirizzi espressi dal MUR in merito alla frequenza da parte degli specializzandi di strutture non inserite nella rete formativa, in Italia ed all'estero, l'attività formativa degli specializzandi può essere svolta nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata fra Università italiane e straniere (D.Lgs. n. 368/99) ed in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero (D.P.R. n. 162/82), per un periodo complessivo massimo di 18 mesi nell'intero corso di studi.

È necessario che la formazione specialistica, se svolta al di fuori della rete formativa, sia realizzata, previa delibera favorevole del Consiglio di Scuola di specializzazione, nel contesto di una collaborazione fra Enti formalizzata tramite appositi accordi, ovvero mediante scambio di lettere con Enti esteri, che disciplinino, in particolare, gli aspetti organizzativi e assicurativi.

In particolare, con riferimento all'attività formativa professionalizzante (ed ai tirocini) da svolgere presso strutture sanitarie italiane (non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica) devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 D.lgs n. 368/1999 l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 1 del D.I. 402 del 2017, l'Accordo relativo all'attività extra rete formativa può disciplinare le coperture assicurative ponendole a carico del medico in formazione specialistica laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa.

Pertanto, ai sensi del predetto D.I. 402 del 2017, laddove la struttura ricevente per prassi o per normativa vigente nel Paese estero o della Regione italiana ospitante, non sia disponibile a farsi garante della copertura assicurativa, lo specializzando provvede, a propria cura e spese, ad idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale durante l'attività svolta quale medico in formazione specialistica nelle strutture dell'Ente ospitante, alle stesse condizioni previste dal predetto Ente per il proprio personale.

Ai medici in formazione specialistica che svolgono presso una sede estera un periodo di formazione di almeno un semestre (180 giorni), l'Ateneo assicurerà un contributo forfettario secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del riconoscimento del predetto contributo forfettario è necessario che la richiesta del medico in formazione specialistica, corredata dal parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione e formale accettazione della sede ospitante, provenga all'Amministrazione centrale con congruo anticipo (e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista per la partenza).

¹ Articolo modificato con il D.R. n. 724 del 31.05.2021